



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Al Ministro Dott. Marco Bussetti  
Al Vice-Ministro Prof. Lorenzo Fioramonti  
Al Capo Dipartimento Prof. Giuseppe Valditara  
Al Capo di Gabinetto Cons. Giuseppe Chiné

**SEDE**

**OGGETTO:** Schema di decreto sulle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati

Adunanza del 31/07/2019

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

**Vista** la nota del Capo Dipartimento Prot. 11704 del 19/07/2019, con la quale si trasmette, per il parere di competenza, lo schema di decreto sulle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati come sopra individuato;

**Visto** lo schema di decreto con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione universitaria relativa al triennio 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

**Visto** lo schema di decreto recante i criteri per il riparto del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali per l'anno 2019;

**Visto** il proprio precedente parere del 26/5/2016 sullo schema di decreto recante le linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

**Sentiti** i Relatori;

**FORMULA IL SEGUENTE PARERE**

Il Consiglio rileva come lo schema di decreto rifletta, pur con alcune significative modifiche e innovazioni, la struttura del decreto sulla programmazione triennale 2016-2018. Ciò, oltre a consentire un confronto più immediato con la disciplina previgente, può facilitare la definizione di linee strategiche di programmazione e investimento degli atenei per il prossimo triennio, dando eventualmente continuità a quanto già intrapreso in passato dalle singole università.

È altresì apprezzabile che si riservi una parte del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) a azioni di programmazione autonomamente individuate dagli atenei.

Tuttavia, con riferimento alla valorizzazione dell'autonomia responsabile, si rileva come questa sia fortemente limitata da una valutazione sui soli indicatori riportati nella tabella 4



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

dell'allegato 1, mentre nella precedente versione dell'autonomia responsabile gli atenei potevano scegliere preventivamente gli indicatori sui quali essere giudicati.

Appare altresì improprio che in un decreto dedicato alla programmazione triennale siano inseriti elementi di potenziale trasformazione della veste giuridica delle università non statali o la possibilità per le scuole di alta formazione già attive presso pubbliche amministrazioni di diventare università.

Nel merito, si formulano di seguito alcune osservazioni specifiche sui singoli articoli dello schema di decreto.

*Osservazioni sui singoli articoli*

*Art. 1 – Programmazione 2019-2021*

Questo Consesso apprezza la maggiore articolazione degli obiettivi rispetto alla precedente programmazione triennale. Essi sono in grado di coprire la maggioranza delle missioni e delle attività principali delle università. Si rileva tuttavia come la terza missione, non intesa come mero trasferimento tecnologico, non sia contemplata e si auspica il suo inserimento all'interno dell'obiettivo B, aggiungendo uno o più indicatori di riferimento.

*Art. 2 – Programmazione degli atenei*

Si apprezza la previsione che per ciascun anno del triennio 2019-2021 siano stanziati almeno 65 milioni di euro annui, incrementando le risorse in precedenza destinate a tale scopo e l'inclusione di una larga maggioranza di azioni della precedente programmazione in quelle attuali. Si suggerisce di recuperare, all'interno dell'obiettivo E "Politiche di reclutamento", le azioni della precedente programmazione triennale relative al sostegno della mobilità per ricercatori o professori di II fascia ai sensi dell'art. 7, c. 3, legge n. 240/2010, per una durata massima di 3 anni e all'integrazione del fondo per la premialità ai sensi dell'art. 9, c. 1, secondo periodo, legge n. 240/2010. È inoltre opportuno precisare, in modo da dare continuità alla precedente programmazione triennale, che l'azione A.d) può essere perseguita anche tramite interventi di innovazione delle metodologie didattiche.

Il CUN suggerisce di espungere le azioni D.d) e E.b) entrambe riferite alle chiamate dirette ex art. 1, comma 9, della legge 230/2005, poiché tale misura già dispone di fondi dedicati in FFO (art. 5 dello schema di DM), al punto che si specifica che non è possibile contare ai fini della programmazione triennale le assunzioni effettuate con le chiamate dirette incentivate dal FFO.

Si auspica che la diversa terminologia adottata rispetto alla precedente programmazione triennale relativamente al documento che deve essere presentato dai singoli atenei (programmazione strategica) comporti nella sostanza una migliore integrazione con il ciclo di gestione della performance e con i piani strategici di ciascun ateneo.

Al c. 2, lett. b) si suggerisce di sostituire l'espressione "un programma con la scelta di un numero massimo di 2 obiettivi tra quelli indicati in tabella 1 e almeno due indicatori per ogni obiettivo scelto e sarà assicurata la coerenza tra azioni e indicatori selezionati. Ciascun obiettivo



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

*dovrà essere realizzato attraverso almeno una delle azioni riportate nella citata tabella 1 del presente decreto” con “un programma con la scelta di: un numero massimo di 2 obiettivi tra quelli indicati in tabella 1; almeno 1 azione per ciascun obiettivo scelto, selezionate fra quelle riportate nella citata tabella 1; almeno 2 indicatori per ciascun obiettivo scelto, selezionati fra quelli riportati nell'allegato 1 e coerenti con le azioni scelte; i target proposti dall'università per gli indicatori selezionati”.*

Sempre al c. 2, lett. b), terzo periodo (reclutamento docenti in regime di cofinanziamento), si chiede di specificare la modalità di cofinanziamento in tre anni di almeno il 50% del costo quindicennale per i posti di professore e ricercatore di tipo b).

Con riferimento al comma 5, visto che si propone un'assegnazione provvisoria a ogni ateneo dell'intero importo attribuito per il triennio, con successive conferme ovvero recupero di risorse in base al grado di raggiungimento dei target, si chiede di chiarire le modalità di gestione e rappresentazione in bilancio dei proventi e degli oneri da programmazione triennale.

Infine, con riferimento al c. 3 si chiede che il comitato di valutazione comprenda anche rappresentanti del CUN.

**Art. 3 – Valorizzazione dell'autonomia responsabile e quota premiale dell'FFO**

Il CUN rileva come l'impossibilità da parte degli atenei di scegliere preventivamente gli indicatori sui quali essere valutati appaia in contraddizione con il concetto di valorizzazione dell'autonomia responsabile. Il nuovo disposto, infatti, individua a consuntivo i migliori risultati per ciascuno degli obiettivi della programmazione, con riferimento sia ai livelli assoluti che ai miglioramenti conseguiti, considerando esclusivamente gli indicatori riportati nella tabella 4 dell'allegato 1. Si invita a rivedere l'articolo al fine di tornare a una reale valorizzazione di scelte autonome e responsabili da parte delle università.

Si apprezza l'introduzione di indicatori di risultato valutati per il 50% sulla base dei livelli di performance di ogni ateneo e per il restante 50% sulla base dei miglioramenti rispetto all'anno precedente. Ciò dovrebbe consentire di non penalizzare eccessivamente atenei che partono già da livelli di performance particolarmente elevati e allo stesso tempo di valorizzare le strutture che si impegnano verso miglioramenti in ambiti specifici.

Si osserva, infine, che nella precedente programmazione era previsto un meccanismo di compensazione che teneva conto dei diversi fattori di contesto che possono incidere sui risultati conseguiti. Si ritiene opportuno reinserire tale meccanismo anche nella proposta per la programmazione triennale 2019-2021.

**Art. 4 – Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per l'orientamento e il tutorato**

Si valuta positivamente l'inserimento del fondo giovani, dei piani lauree scientifiche e dei piani per l'orientamento e il tutorato all'interno della programmazione triennale in modo da consentire agli atenei di organizzare le relative attività su un arco temporale triennale e raggiungere così risultati significativi e verificabili. Il CUN, al fine di ottimizzare l'efficacia e di razionalizzare gli interventi per il sostegno dei giovani, a seguito di un'analisi delle esperienze



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

fatte in questi anni, chiede che il Ministero nel prossimo futuro elabori una proposta di riorganizzazione delle varie forme di intervento a supporto dell'iscrizione ai corsi di studio inerenti aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (ai sensi dell'art. 1 lett. e) del D.L. 105/2003) e per l'orientamento in entrata e in itinere ai corsi di studio (ai sensi dell'art. 1, c. 290-293 della legge n. 232/2016) che sia coerente con le effettive esigenze e caratteristiche dei diversi percorsi formativi, anche tenuto conto delle differenti aree disciplinari. Questo Consesso si rende disponibile a contribuire all'elaborazione di tale proposta.

*Art. 5 – Programmazione finanziaria 2019-2021*

Appare positivo che anche per il triennio 2019-2021 si espliciti il peso percentuale, o l'intervallo di pesi percentuali, di ciascuna macro-componente del FFO, in maniera ancora più dettagliata del triennio 2016-2018.

Con riferimento alla quota premiale, questo Consesso ha osservato più volte come, per non incidere negativamente sulla funzionalità degli atenei, essa dovrebbe essere aggiuntiva.

In merito all'intervento perequativo, anche in considerazione della crescente applicazione del nuovo modello del costo standard per studente pensato con l'obiettivo, fra gli altri, di garantire coesione territoriale, si ritiene che tali risorse debbano essere incrementate per assicurare sostenibilità e gradualità di applicazione dei nuovi parametri. Per le stesse ragioni sarebbe opportuno un intervento del legislatore volto a diminuire la crescita annua dell'incidenza del costo standard a favore della perequazione.

Circa la tabella 3 per le università non statali, si osserva come a fronte di una quota base costante e non suddivisa in ulteriori componenti, sia particolarmente bassa la quota premiale e sia invece decisamente più elevata rispetto agli atenei statali, la quota dedicata al minor gettito per contribuzione studentesca da *no tax area*.

*Art. 6 – Accredimento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi*

Il CUN esprime grande preoccupazione relativamente alla reintrodotta possibilità di istituire nuove università, peraltro limitata alle sole non statali.

In relazione alla disposizione che consentirebbe l'attivazione di nuove istituzioni universitarie non statali, il CUN, per garantire la qualità del sistema formativo universitario, chiede che per queste nuove istituzioni non statali di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sia previsto esplicitamente che le regole di reclutamento del personale docente e di accreditamento dell'offerta formativa incluso l'esame del regolamento didattico di ateneo siano le stesse delle università statali.

Al comma 3, nella prima frase si suggerisce di sostituire "*sono finalizzate*" con "*purché finalizzate*", riformulando come segue il capoverso: "*le proposte di istituzione di nuove università non statali, purché finalizzate all'innalzamento della qualità del sistema universitario, possono essere avanzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni*".

Per quanto riguarda il riferimento all'esclusione delle classi nelle quali non si ravvisa l'opportunità dell'aumento dell'offerta formativa a livello nazionale (discipline giuridiche, scienze politiche, scienze della comunicazione, delle discipline della musica, dello spettacolo e



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

della moda, scienze agrarie, medicina veterinaria) – esclusione già prevista nel D.M. n. 827/2013 art. 3, c. 1, lett. b) sulla programmazione triennale 2013-2015 - questo Consesso ritiene che l'elenco dei corsi sia basato su valutazioni del fabbisogno di laureati non più adeguate ai tempi. Per questa ragione si ritiene opportuna nel prossimo futuro una rivalutazione di tale fabbisogno.

Al comma 4, la disposizione consentirebbe l'attivazione di nuove istituzioni universitarie *“con riferimento a scuole di alta formazione già attive presso amministrazioni pubbliche, compresi altri ministeri”*. Si segnala il rischio che tale previsione possa favorire la creazione di istituzioni universitarie con caratteristiche culturali e organizzative difformi e non coerenti con quelle attualmente soggette all'indirizzo e al coordinamento del MIUR. A tal proposito, il CUN rileva con grande convinzione che per garantire uniformità di regime normativo e regolamentare al sistema universitario italiano sia necessario che tutte le università italiane facciano esclusivo riferimento al MIUR.

Inoltre si fa notare che, per garantire la qualità dell'offerta formativa, anche le nuove istituzioni universitarie attivate ai sensi del comma 4 del presente articolo debbano dimostrare una documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti proponenti e la piena sostenibilità economico-finanziaria e logistica.

Circa il comma 5, il CUN esprime preoccupazione sul costo aggiuntivo previsto al termine del quinquennio a carico dello Stato e sul possibile impatto sulla quota di FFO destinata anche alle università statali.

In coerenza con quanto osservato in premessa, si esprime forte preoccupazione circa la possibilità che università non statali possano trasformarsi in *“società, anche di capitali”* e pertanto si chiede di espungere il comma 6.

Si rinvia all'appendice al presente parere per le osservazioni puntuali sugli allegati 1, 2 e 3 dello schema di decreto in esame.

Tutto ciò premesso,

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

con riferimento alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021, esprime parere complessivamente favorevole e mostra soddisfazione per il recepimento di alcune istanze segnalate in precedenti pronunce dell'Organo. Si richiamano tuttavia le criticità e le osservazioni già espresse sugli artt. 3 e 6 e relativamente a tali specifici punti si esprime parere negativo.

**IL SEGRETARIO**  
(Dott. Michele Moretta)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Antonio Vicino)



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

## **Appendice**

### **Osservazioni sugli Allegati 1, 2 e 3 dello schema di decreto**

#### **Allegato 1**

Paragrafo 1, secondo periodo: l'art. 3 del presente decreto non contiene un comma 2. Probabilmente si vuole fare riferimento al c. 2 dell'art. 2.

Paragrafo 2: si rinvia a quanto notato nel commento all'art 3, c. 1.

Obiettivo A, Indicatore a):

- Va chiarito il limite temporale entro il quale i CFU debbano essere acquisiti (es.: entro il 28 febbraio dell'anno t in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a t-1/t). Si segnala comunque che il numero di crediti acquisiti al primo anno di iscrizione dipende fortemente dal livello di preparazione iniziale dello studente, più che dalle azioni svolte dalle università. Si segnala inoltre che alcuni studenti potrebbero cambiare corso di studio come effetto positivo (e non negativo) di un'azione di orientamento (o perché riescono a entrare in un corso a numero programmato nazionale), per cui non è corretto limitare l'indicatore ai soli studenti che non hanno cambiato corso di studi.
- Si suggerisce di sostituire l'indicatore proposto con un indicatore che possa tenere meglio conto delle azioni svolte dall'università, quale per esempio l'indicatore AVA: *"Percentuale di studenti regolari che abbiano acquisito 40 CFU nell'anno solare"*.

Obiettivo A, Indicatore c):

- la definizione dell'indicatore non è chiara; non sono chiari i metodi di misurazione; si suggerisce di eliminarlo o di indicare esplicitamente con quali modalità sarà misurato in modo uniforme in tutti gli atenei.

Obiettivo A, Indicatore f):

- la definizione dell'indicatore non è chiara; non sono chiari i metodi di misurazione; si suggerisce di eliminarlo o di indicare esplicitamente con quali modalità sarà misurato in modo uniforme in tutti gli atenei; in particolare è necessaria una chiara definizione ed una valutazione uniforme dei *"percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali"* e delle *"indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale"*.

Obiettivo B, Indicatore a):

- riformulare come segue: *"Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di studio (o finanziamento equivalente) rispetto al totale dei docenti dell'ateneo"*.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Obiettivo B, Indicatore b):

- riformulare come segue: *“Rapporto fra i proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi rispetto al totale dei proventi dell’ateneo”*.

Obiettivo C, Indicatore a):

- la definizione dell’indicatore non è chiara; non sono chiari i metodi di misurazione; si suggerisce di eliminarlo o di indicare esplicitamente con quali modalità sarà misurato in modo uniforme in tutti gli atenei.

Obiettivo C, Indicatore b):

- la funzione di questo indicatore è ambigua perché è possibile ridurre il rapporto studenti regolari/docenti, non solo aumentando i docenti, operazione auspicabile per quanto difficile da realizzare nei tempi del piano triennale, ma anche riducendo gli studenti regolari, operazione certamente non auspicabile da parte delle università. In tale versione l’indicatore va espunto.

Obiettivo C, Indicatore c):

- la definizione dell’indicatore non è chiara; non sono chiari i metodi di misurazione; si suggerisce di eliminarlo o di indicare esplicitamente con quali modalità sarà misurato in modo uniforme in tutti gli atenei.

Obiettivo C, Indicatore f):

- Si tratta di un indicatore su cui le università in parte non possono intervenire, essendo il diritto allo studio di competenza regionale. Se si fa riferimento ai contributi a carico dei bilanci universitari che integrano le borse regionali va chiarito *“borse di studio finanziate dall’ateneo”*. Si chiede di cancellarlo.

Obiettivo C, Indicatore g):

- la definizione dell’indicatore non è chiara; non sono chiari i metodi di misurazione; si suggerisce di indicare esplicitamente a che tipi di interventi ci si riferisce e come saranno valutati.

Obiettivo D, Indicatore f):

- La formulazione dell’indicatore appare ambigua; si suggerisce di sostituire *“il titolo di studio”* con *“il titolo di accesso al corso frequentato”*.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

## **Allegato 2**

Tabella 5:

- Il riferimento normativo dei punti III e IV *“Attuazione del Piano Lauree Scientifiche”* è *“lett. e, art. 1 d.l. 105/2003”* e non D.L. 105/2005.

Paragrafi 1 e 2:

- La Tabella a cui si fa riferimento è la Tabella 5, non la 4 come indicato nel testo ripetutamente.

## **Allegato 3**

Punto B:

- Nelle more di un aggiornamento delle classi dei corsi di studio si apprezza la conferma della *“possibilità di accreditare corsi di studio che utilizzino, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe”*. Va chiarito che il limite del 20% va riferito all’offerta formativa dell’anno precedente.

Punto D:

- si chiede di non limitare *“il finanziamento a carico del Paese ospitante”* ma permettere altre forme di finanziamento.